



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N. 9/TFT del 10/11/2022
stagione sportiva (2022-2023)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 7/11/2022
ha adottato i seguenti:

MOTIVI

Fasc.110

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. G. Schiappa; Avv. P.A. Amodio; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.9302/858 pfi21-22/PM/mf del 13.10.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Francesco Sorrentino**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società **A.S.D. Pigna Calcio**: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pigna Calcio – Pro Vives Calcio disputata in data 14.11.2021 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno occasione della gara Pigna Calcio – Pro Vives Calcio disputata in data 14.11.2021 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società;

sig. **Marco Peccarino**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pigna Calcio: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pigna Calcio – Olimpique Giugliano disputata in data 20.2.2022 e valevole per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Pigna Calcio – Olimpique Giugliano disputata in data 20.2.2022 e valevole per il

Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore Francesco Sorrentino della società A.S.D. Pigna Calcio; la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il dirigente accompagnatore Marco Peccarino della società A.S.D. Pigna Calcio; la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania ritiene i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e riduce ad una sanzione più equa la richiesta della Procura Federale. **P.Q.M.**

DELIBERA

di applicare per: il dirigente accompagnatore Francesco Sorrentino della società A.S.D. Pigna Calcio; la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il dirigente accompagnatore Marco Peccarino della società A.S.D. Pigna Calcio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.11.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.106

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. G. Schiappa; Avv. P.A. Amodio; Dott. G. De Vincentiis.

Proc. 9312/850 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Campionato Promozione).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Dionigi Troisi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società **U.S. Giffonese**: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Giffonese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Vincenzo Delle Donne, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla U.S. Giffonese alla gara A.S.D. Sanseverinese - U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022, valevole per il Campionato di Promozione Campania; nonché ancora per aver consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; sig. **Simone De Rosa**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Giffonese della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Sanseverinese - U.S. Giffonese disputata in data 10.4.2022 valevole per il Campionato di Promozione Campania, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Giffonese nella quale è indicato il nominativo del sig. Vincenzo Delle Donne, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; sig. **Vincenzo Delle Donne (nato 11.8.1967)**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Giffonese: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte alla gara A.S.D. Sanseverinese - U.S. Giffonese disputata in data

10.4.2022, valevole per il campionato di Promozione Campania, nelle fila della squadra schierata dalla U.S. Giffonese senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **U.S. Giffonese** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Dionigi Troisi, Simone De Rosa e Vincenzo Delle Donne così come descritti nei precedenti capi di incolpazione .

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S. Giffonese malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal calciatore: Sig. Simone De Rosa, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Dionigi Troisi per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Vincenzo Delle Donne tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Dionigi Troisi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Simone De Rosa, tre (3) giornate di squalifica; per la società U.S. Giffonese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 300,00 (trecento,00) di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.S. Giffonese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Vincenzo Delle Donne due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Dionigi Troisi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il calciatore che ha firmato la distinta Sig. Simone De Rosa, due (2) giornate di squalifica; per la società U.S. Giffonese la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.11.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.107

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. A.M. Ziccardi; Avv. G. Schiappa; Avv. P.A. Amodio; Dott. G. De Vincentiis.

Proc. 9317/851 pfi21-22/PM/ del 13.10.2022 (Campionato Under 19).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Eustachio Voza**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Asd Us Poseidon della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del C.G.S in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. U.S. Poseidon 1958, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Matteo Pisciotano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo in occasione della gara A.S.D. U.S. Poseidon 1958 - A.S.D. Buccino Volcei C. disputata in data 1.11.2022, valevole per il girone L del Campionato Regionale Juniores Under 19, nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

sig. **Costabile Lo Schiavo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. U.S. Poseidon 1958 della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. U.S. Poseidon 1958-A.S.D. Buccino Volcei C. disputata in data 1.11.2022 valevole per il girone L del Campionato Regionale Juniores Under 19, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. U.S. Poseidon 1958 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Matteo Pisciotano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

sig. **Matteo Pisciotano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente C.G.S all'interno e nell'interesse della società A.S.D. U.S. Poseidon 1958: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.D. U.S. Poseidon 1958 - A.S.D. Buccino Volcei C. disputata in data 1.11.2022 valevole per il girone L del Campionato Regionale Juniores Under 19, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. U.S. Poseidon 1958, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **A.S.D. U.S. Poseidon 1958** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Eustachio Voza, Costabile Lo Schiavo e Matteo Pisciotano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. U.S. Poseidon 1958 malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore: Sig. Costabile Lo Schiavo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Eustachio Voza per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Matteo Pisciotano tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Eustachio Voza, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Costabile Lo Schiavo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. U.S. Poseidon 1958 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 300,00 (trecento,00) di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. U.S. Poseidon 1958 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Matteo Pisciotano due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Eustachio Voza, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Costabile Lo Schiavo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. U.S. Poseidon 1958 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.11.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc. 112

Componenti

Proc.9281/893 pfi21-22/PM/ps del 13.03.2022

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Sebastian Raul Golaise**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società **A.S.D. De Lucia**; per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. De Lucia alla gara Atletico De Lucia – Oasi Sanfeliciano del 13.2.2022, valevole per il campionato Giovanissimi under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sebastian Raul Golaise della società A.S.D. De Lucia; tre (3) giornate di squalifica.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania ritiene i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e riduce ad una sanzione più equa la richiesta della Procura Federale. **P.Q.M.**

DELIBERA

Per il calciatore Sebastian Raul Golaise della società A.S.D. De Lucia; la sanzione di due (2) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.11.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc. 103

Componenti:

Proc.4118/528bis pfi21-22/PM/fb del 23.08.2022 (Campionato Di Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La Società ASD San Giovannese Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art .6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dal sig. Luigi Mariano. così come riportati nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: "sig. Luigi Mariano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. San Giovannese Calcio: violazione degli artt.4, comma.1, e 32, comma 2, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla ASD Matteo Football King alla gara tra tale compagine e la A.S.D. San Giovannese Calcio, disputata il 30.1.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo poiché tesserato dal 30.9.2021 per la società A.S.D. San Giovannese Calcio".

Il Tribunale preso atto del deferimento in relazione alla società Asd Sangiovese Calcio e della richiesta della Procura Federale, per la società **ASD San Giovannese Calcio** della penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda.; preso atto della dichiarazione in sede di udienza del 7/11/2022 del Presidente della società deferita che precisava di avere notiziato prima dell'inizio della gara il DDG della presenza di un proprio calciatore sig. Mariano Luigi, tra le fila della squadra avversaria Asd Matteo Football King e che, ai fini di documentare tale illecito, sono state scattate foto e riprese; preso atto che la società deferita preannunciava reclamo al Gst ai fini di impugnare la regolarità della gara per la posizione irregolare del sig. Mariano Luigi; preso atto che questo Tribunale con delibera pubblicata su C.U. N. 6/TFT del 6/10/2022 sanzionava la società Asd Matteo Football King, nonché il dirigente sig.ra Anna Pagnotta, ed il Presidente sig. Giuliano Maisto, ed il calciatore Mariano Luigi; ritenuto che il comportamento della società Sangiovese in presenza di tale condizione illecita del proprio tesserato, poneva in essere tutti gli atti diretti ad attestare, ai fini sanzionatori, la completa estraneità ai fatti e quindi la mancanza di responsabilità nella fattispecie, e ritenuto che, atteso il comportamento della società deferita, non trova applicazione quanto previsto dall'art.6, comma 2, CGS. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

ritiene di prosciogliere la società Asd San Giovannese Calcio.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 7.11.2022

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, lì 10 Novembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**